

## Indice delle leggi rilevanti in materia di disabilità' (clicca sulla voce per dettagli)

1. <a href="#"><u>Accertamenti di invalidità</u></a>
2. <a href="#"><u>Sindrome Down</u></a>
3. <a href="#"><u>Delezione cromosoma 22</u></a>
4. <a href="#"><u>Ciechi civili</u></a>
5. <a href="#"><u>Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap</u></a>
6. <a href="#"><u>Permessi mensili</u></a>
7. <a href="#"><u>L'integrazione degli alunni con handicap garantita dalla legge sulla parità scolastica</u></a>
8. <a href="#"><u>È possibile per gli alunni con handicap, senza licenza media, iscriversi alle scuole superiori</u></a>
9. <a href="#"><u>Certificati idoneità sportiva</u></a>
10. <a href="#"><u>Scuola</u></a>
11. <a href="#"><u>Nuova legge sull'Amministratore di sostegno</u></a>
12. <a href="#"><u>Accesso delle persone disabili ai servizi informatici</u></a>
13. <a href="#"><u>Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile</u></a>
14. <a href="#"><u>Agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto</u></a>
15. <a href="#"><u>Lavoro per i portatori di handicap</u></a>
16. <a href="#"><u>Legislazione sui siti Web</u></a>

<p><b>Accertamenti di invalidità</b></p>	<p><b>DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 Art. 42 Comma 7</b></p> <p><b>Sostituisce il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità".</b></p>
<p><b>Sindrome Down</b></p>	<p><b>FINAZIARIA 2003 art. 94</b></p> <p>stabilisce che i portatori di Sindrome di Down, a domanda corredata dalla mappa cromosomica, verranno dichiarati persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e saranno esentati da ulteriori successive visite e controlli. Tale dichiarazione può essere rilasciata dalle competenti commissioni operanti presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base. Questo automatismo non vale per l'invalidità civile che verrà sempre accertata. L'accertamento darà luogo o all'indennità di accompagnamento o di frequenza.</p>
<p><b>Delezione cromosoma 22</b></p>	<p><b>Decreto Ministeriale 18/5/2001, n.279</b></p> <p>La Sindrome rientra nell'elenco delle malattie rare di cui al concernente il "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie". Detto Regolamento è stato emanato ai sensi dell'<b>art.5, comma 1, lett.B del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n.124.</b></p> <p>I riferimenti per l'esenzione sanitaria sono i seguenti: Categoria di esenzione: Immunodeficienza primaria Codice regionale: RCG160 Classificazione internazionale. ICD - 9CM Per ulteriori informazioni riguardanti la situazione di handicap e di invalidità civile si può consultare il sito Istituto Superiore di Sanità - malattie rare</p>
<p><b>Ciechi civili</b></p>	<p><b>FINAZIARIA 2003 art 40</b></p> <p>I ciechi civili potranno su richiesta come accompagnatori gli obiettori di coscienza e i volontari del servizio civile nazionale. La condizione è che svolgano un'attività lavorativa o sociale, oppure che necessitano di accompagnatore per motivi sanitari. Chi farà richiesta per usufruire di tale possibilità dovrà concorrere</p>

	economicamente con € 93,00 mensili che saranno decurtati dall'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, oppure dall'indennità speciale per i ciechi parziali. Per accertare il diritto ad usufruire di tale servizio è richiesto:- attestato del datore di lavoro per i dipendenti; -attestato delle Associazioni o degli Enti per chi svolge lavoro sociale; - attestato degli ordini professionali per i lavoratori autonomi; - certificato medico per motivi sanitari.
<b>Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap</b>	<b>CIRCOLARE N. 2 Testo unico decreto legislativo 26.3.2001 n.151, articolo 42</b>
<b>Permessi mensili</b>	<p><b>art. 33 L. 104/1992</b> Consente di fruire di tre giorni di permesso mensile, o due ore giornaliere, per chi deve assistere un familiare riconosciuto in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 della stessa legge.</p> <p><b>legge 27 ottobre 1993</b> questi permessi sono retribuiti.</p> <p><b>legge 8 marzo 2000 n. 53</b> i i permessi oltre ad essere retribuiti, sono anche coperti da contribuzione figurativa</p> <p><b>artt. 43, comma 2, e 34, comma 5, D.Lgs 151/2001.</b> I relativi periodi "sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia". Fatte salve, a norma dell'art 1, comma 2, del medesimo D.Lgs 151/2001, "le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione."</p> <p><b>Art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs 216/2003</b></p> <p>Decurtazioni operate a carico degli altri aventi diritto costituirebbero discriminazioni indirette per il disabile che venga da costoro assistito., dal fatto che "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone portatrici di handicap in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone"</p>
<b>Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile</b>	<b>Art. 22 comma 1° legge 21luglio1965 n.903 Circolare numero 137 del 10-7-2001</b>
<b>Agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto</b>	<b>Art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 Art. 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388 Art. 3, comma 3, legge 104/92</b>
<b>Lavoro per i portatori di handicap</b>	<b>Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216</b> "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di del trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro". è stato esteso anche nei riguardi dei portatori di handicap

	<p><b>Art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs 216/2003</b> definisce l'ambito di applicazione di tale principio con espresso riferimento alle "aree" delle "condizioni di lavoro" e, in particolare, della "retribuzione".</p> <p>Decurtazioni operate a carico di lavoratore disabile che abbia fruito dei permessi ex <b>art. 33, comma 6, L. 104/1992</b> costituirebbero discriminazioni dirette per il portatore di handicap, che risulterebbe ex art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs 216/2003 persona "trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga".</p>
<b>Agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto</b>	<p><b>Art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449      Art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342      Art. 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388 Art. 3, comma 3, legge 104/92</b></p>
<b>Nuova legge sull'Amministratore di sostegno</b>	<p><b>Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, G.U. N.14 2004</b></p> <p><b>nasce la figura dell'Amministratore di sostegno che assiste chi "per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi Quest'ultimo viene nominato dal giudice tutelare in seguito ad un ricorso proposto dallo stesso interessato, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati), dal tutore.</b></p>
<b>Accesso delle persone disabili ai servizi informatici</b>	<p>Legge n. 4 9 gennaio 2004, G.U. n. 13 I 2004,</p> <p>contiene le disposizioni per garantire alle persone disabili l'accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità. Queste nuove disposizioni sono anche applicabili alle scuole per l'acquisto</p>
<b>Certificati idoneità sportiva</b>	<p>D.P.C.M. 28/11/2003, G.U. N. 286/2003, prevede che i certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica, nelle società dilettantistiche, rilasciati ai minori e ai disabili siano gratuiti. Sono anche gratuiti gli esami richiesti dal medico per attestare l'idoneità. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 2-10-2003</p>
<b>Scuola</b>	<p><b>Finanziaria 2003 'art. 35 comma 7</b> Ai fini dell'Integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri</p>

	<p>definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".</p> <p><b>L. 104/92 art. 13 c. 3.</b> Nelle scuole di ogni ordine e grado (...) sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"</p> <p><b>Legge Finanziaria n. 449/97 art. 40 commi 1 e 3</b>, il sistema di nomina degli insegnanti per il sostegno col rapporto di 1 posto ogni 4 alunni certificati in situazione di handicap, è stato modificato. Ai soli fini della determinazione dei posti in organico provinciale a disposizione del Provveditore, si divide il numero di tutti gli alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia per 138. Il quoziente, che costituisce il numero dei posti di sostegno disponibili, viene assegnato dal Provveditore alle singole scuole secondo la richiesta di ore di sostegno per quella scuola avanzata dal Capo d'Istituto. Questi si baserà sulle Diagnosi Funzionali presentate dai genitori dei singoli alunni all'atto dell'iscrizione (31 gennaio). La richiesta del Capo d'Istituto deve essere corredata dal parere del Gruppo di lavoro e di studio, che deve essere presente in ogni Istituto ai sensi dell'art. 15 comma 2 L. 104/92.</p>
<p><b>L'integrazione degli alunni con handicap garantita dalla legge sulla parità scolastica</b></p>	<p><b>n.67/00 DELLA G.U. la legge n.62 del 10 marzo 2000</b></p> <p>La legge prevede che le scuole non statali dipendenti da enti pubblici o da privati sono parificate a quelle statali e possono rilasciare titoli aventi valore legale alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto della Costituzione Italiana</li> <li>2. Rispetto degli ordinamenti scolastici</li> <li>3. Organi collegiali scolastici democratici</li> <li>4. Accettazione delle iscrizioni per tutti senza discriminazione</li> <li>5. L'applicazione delle norme vigenti in materia d'inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.</li> </ol> <p>I requisiti di cui alle lettere d) ed e) debbono risultare da un impegno scritto dei legali rappresentanti delle scuole. Il comma 3 espressamente stabilisce che le scuole paritarie "accettano chiunque..., compresi gli alunni e gli studenti con handicap".</p> <p>A partire dal 2000 sono stanziati 7 miliardi annui "per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap" (art.1 comma 14).</p>

<p><b>È possibile per gli alunni con handicap, senza licenza media, iscriversi alle scuole superiori</b></p>	<p><b>Ordinanza ministeriale n.102 del 21 Maggio 2001</b></p> <p>L'<b>articolo 11 comma 12</b> precisa che per gli alunni per i quali si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di Classe può decidere la ripetenza o l'ammissione agli esami di licenza media al solo fine di rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati. Questa possibilità di iscrizione alle scuole superiori, in precedenza sempre negata, è stata introdotta per consentire agli alunni con handicap, come espressamente scritto all'inizio del comma 12, di poter adempiere all'innalzamento dell'obbligo scolastico che va realizzato nel primo anno della scuola superiore ai sensi della legge n.9/99 e di poter adempiere inoltre ai tre anni di obbligo formativo ai sensi dell'art. 68 della legge 144/99.</p> <p>L'<b>art. 15 comma 4</b>, verso la fine, consente agli alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte, consente di iscriversi e frequentare le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente garantito. Si supera finalmente così la complicazione costituita dalla precedente normativa secondo la quale tali alunni non potevano iscriversi alle classi successive alla terza dell'istituto professionale o artistico ma dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le classi successive. Ciò creava complicazioni ai fini delle valutazioni che dovevano essere formalmente espresse dal consiglio della classe terza, mentre gli alunni effettivamente svolgevano le attività e le lezioni nelle classi successive. Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'<b>art.17 comma 4 dell'OM 29/2001</b>.</p>
--	--

## LEGISLAZIONE SITI WEB

WEB	Indirizzi	Principali servizi offerti
	<a href="http://WWW:handylex.org">WWW:handylex.org</a>	<b><u>Handylex</u></b>
	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>	<b><u>Gazzetta Ufficiale</u></b>
	<a href="http://www.diritto.it">www.diritto.it</a>	<b><u>Diritto &amp; Diritti Portale giuridico</u></b>
	<a href="http://www.giurdanella.it">www.giurdanella.it</a>	<b><u>Informazioni giuridiche onlin e</u></b>
	<a href="http://www.edscuola.com">www.edscuola.com</a>	<b><u>Educazione &amp; scuola</u></b>
	<a href="http://www.edscuola.com/archivio/handicap/index">www.edscuola.com/archivio/handicap/index</a>	<b><u>Handicap e scuola</u></b>
	<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>	<b><u>Inps</u></b>
	<a href="http://www.welfare.gov.it">www.welfare.gov.it</a>	<b><u>Ministero del Lavoro</u></b>
	<a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a>	<b><u>Ministero delle Finanze</u></b>
	<a href="http://www.istruzione.it">www.istruzione.it</a>	<b><u>Ministero dell'Istruzione</u></b>
	<a href="http://www.parlamento-it">www.parlamento-it</a>	<b><u>Parlamento</u></b>
	<a href="http://www.governo.it">www.governo.it</a>	<b><u>Governo</u></b>
	<a href="http://www.spazio-lavoro.it">www.spazio-lavoro.it</a>	<b><u>Spazio lavoro</u></b>
	<a href="http://www.superabile.it">www.superabile.it</a>	<b><u>INAIL Portale disabilità</u></b>